



# COMUNE DI VILLAFALLETTO

*(Provincia di Cuneo)*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### N. 18

**OGGETTO: CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE E BILANCIO  
CONSOLIDATO - ESERCIZIO DELL'OPZIONE EX ARTICOLO 232  
COMMA SECONDO DEL TUEL E PRESA D'ATTO DELL'ESERCIZIO  
DELL'OPZIONE EX ARTICOLO 233 BIS COMMA TERZO  
TUEL.**

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì VENTUNO del mese di MARZO alle ore 15:00 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

Risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
SARCINELLI Giuseppe	SINDACO	X	
ROSSO Fabio	VICE SINDACO	X	
CRAVERO Valter	ASSESSORE	X	
	TOTALE	3	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale ZEROLI Dott.ssa Sonia la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe, Sindaco, in qualità di Presidente, a seduta aperta, invita a trattare l'oggetto sopra indicato

**OGGETTO: CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE E BILANCIO  
CONSOLIDATO - ESERCIZIO DELL'OPZIONE EX ARTICOLO 232  
COMMA SECONDO DEL TUEL E PRESA D'ATTO DELL'ESERCIZIO  
DELL'OPZIONE EX ARTICOLO 233 BIS COMMA TERZO  
TUEL.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Premesso che:**

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);
- la suddetta riforma rappresenta un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo.
- l’applicazione del nuovo ordinamento contabile determina un forte impatto gestionale e organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo per il servizio finanziario ma in capo a tutti i servizi, in quanto richiede l’applicazione di nuove regole, la revisione dei processi lavorativi, l’adozione di nuovi schemi e di nuovi documenti contabili e implica numerose competenze in materia contabile da parte degli organi coinvolti, con un notevole sforzo di aggiornamento normativo;

**Ricordato** che la riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, ha individuato un percorso graduale di applicazione volto a rendere più sostenibile l’impatto sulle amministrazioni coinvolte, in base al quale le stesse amministrazioni:

- dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1);
- adottano nel 2015 gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D.Lgs. n. 118/2011, aventi funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);
- possono rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 3, comma 12);

- possono rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);

**Preso atto che**, con riguardo ai comuni di più piccole dimensioni, il decreto legislativo 18 agosto 2000, modificato ed integrato dal d.lgs. 118/2011, dispone:

- all'art. 232, comma 2, che "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale.";

- all'art. 233-bis, comma 3, che "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato.";

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020, che testualmente enuncia:

*"La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, è trasmessa alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009. Considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL."*

**Preso atto, inoltre**, di quanto indicato dalla commissione Arconet nella riunione del 20 gennaio 2021: "A decorrere dal rendiconto 2020, la validità della delibera inviata alla BDAP concernente la facoltà di cui all'art. 232, comma 2 del TUEL si estende fino all'esercizio in cui l'Ente delibera di voler iniziare a tenere la contabilità economico-patrimoniale o in caso di perdita dei presupposti della popolazione per poter esercitare tale facoltà";

**Considerato** che in base al comma 2 dell'art. 156 del TUEL, per le sopra richiamate disposizioni occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;

**Considerato** che questo Ente ha una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e, quindi, rientra nelle previsioni di rinvio e di esonero previste dalle norme sopra richiamate;

**Ritenuto** di rinviare la contabilità economico patrimoniale e di avvalersi della facoltà di non adottare il bilancio consolidato, come sopra indicato;

**Preso atto** che la competenza a decidere sulla proposta di rinvio in questione può ascrivarsi al Consiglio Comunale:

- per la generale competenza in materia di bilancio e rendicontazione;

- in relazione alla circostanza che il principio contabile applicato n. 3, par. 9.1, contenente le disposizioni per "l'avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte degli enti locali" prevede che "i prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Villafalletto. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati [...] sono oggetto di approvazione del consiglio”;

**Atteso** che

- con deliberazione di consiglio comunale n. n° 20 del 22/07/2015 l'ente ha rinviato al all'esercizio 2016 l'obbligo della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato nonché disposto il rinvio all'esercizio 2016 della tenuta del piano dei conti integrato;
- l'ente con propria deliberazione n° 135 del 22/12/2017 ha individuato il proprio Gruppo Amministrazione Pubblica per il Bilancio Consolidato 2017, successivamente aggiornato con propria deliberazione n. 90 del 03/10/2018 per il Bilancio Consolidato 2018;
- l'ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 25/11/2019 si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 233-bis, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 che consente agli enti con popolazione inferiore ai 5000 abitanti di non predisporre il Bilancio Consolidato per l'esercizio 2018
- l'ente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/11/2020 si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 233-bis, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 che consente agli enti con popolazione inferiore ai 5000 abitanti di non predisporre il Bilancio Consolidato per l'esercizio 2019
- con deliberazione di consiglio comunale n° 05 del 19/05/2020 l'ente si è avvalso della facoltà di cui al comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. di non tenere la contabilità economico – patrimoniale per l'esercizio 2019;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 29.03.2021 l'ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 233-bis, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 che consente agli enti con popolazione inferiore ai 5000 abitanti di non predisporre il Bilancio Consolidato per l'esercizio 2020 e si è avvalso della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che consente di non tenere la contabilità economico – patrimoniale per l'esercizio 2020;
- l'ente ha adottato relativamente al 2021 la tenuta della contabilità economico patrimoniale semplificata;
- a causa di contenute quote partecipative ed risorse umane e finanziarie inadeguate l'ente è nell'impossibilità di poter assolvere alla predisposizione del bilancio consolidato pertanto intende avvalersi della deroga espressa dal richiamato articolo 233 bis TUEL concedente la possibilità di non adottare per l'annualità 2021 detto documento;

**Acquisito** il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge,

### ***DELIBERA***

- 1) **Di approvare** ai sensi art.3 della legge 241/90, le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **Di esercitare l’opzione** concessa dall’articolo 232, comma secondo, ed in particolare di non adottare la contabilità economico-patrimoniale ;
- 3) **Di dare atto** che il presente atto rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL., essendo la tenuta della contabilità economico patrimoniale elemento necessario per la stesura di detto documento ed unica possibilità, in sua assenza, che permette la non predisposizione del bilancio del Gruppo pubblico consolidato;
- 4) **Di trasmettere** detta deliberazione al sistema BDAP al fine di assolvere all’obbligo informativo dettato dall’articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016, ai sensi del già citato Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020;
- 5) **Di dare atto** che, secondo quanto indicato dalla commissione Arconet nella riunione del 20 gennaio 2021 “A decorrere dal rendiconto 2020, la validità della delibera inviata alla BDAP concernente la facoltà di cui all’art. 232, comma 2 del TUEL si estende fino all’esercizio in cui l’Ente delibera di voler iniziare a tenere la contabilità economico-patrimoniale o in caso di perdita dei presupposti della popolazione per poter esercitare tale facoltà”;
- 6) **Di dare atto** che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

SUCCESSIVAMENTE stante la necessità di procedere con celerità agli adempimenti connessi al presente atto, con separata unanime votazione, la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Del che si è redatto il presente verbale.

**IL PRESIDENTE**

F.to: SARCINELLI Giuseppe

**L'ASSESSORE**

F.to: ROSSO Fabio

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: ZEROLI Dott.ssa Sonia

---

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

CHE la presente deliberazione:

Viene affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 31/03/2022  
come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 e s.m.i. ;

È stata comunicata con lettera prot. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000  
N.267.

Li, 31/03/2022

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: ZEROLI Dott.ssa Sonia

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

Li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

ZEROLI DOTT.SSA SONIA

---

E' copia conforme all'originale firmato, per gli usi consentiti dalla Legge.

Li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**